

Il diritto, la storia, la memoria.

La Corte costituzionale e i crimini nazisti come paradigma dell'irredimibile*

di **Francesco Rimoli** – *Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo.*

1. *La vicenda giudiziaria.*

La recente sentenza n.238 del 2014 della Corte costituzionale, oggetto ormai di numerosissimi commenti e dibattiti¹, si iscrive in una vicenda tanto annosa e complessa sul piano giudiziario, quanto delicata e importante su quello storico-politico², e ha certamente una portata giuridica assai

*Questo scritto amplia e rielabora quello già pubblicato con altro titolo in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014, 3915 ss..

¹ La si legga in www.cortecostituzionale.it, e in *Giur.cost.*, 2014, 3853 ss..

² La sentenza in esame aggiunge infatti un capitolo importante a una storia assai complicata, nascente da una pronuncia della Corte di cassazione risalente al 2004 (c.d. caso Ferrini, Cass., SS.UU. civ., 6 marzo 2004, n.5044, in *Riv.dir.int.*, 2004, 540 ss.), con cui si riconosceva il diritto al risarcimento del ricorrente, deportato e costretto ai lavori forzati dai nazisti dopo l'8 settembre 1943, e si affermava che gli atti compiuti in grave violazione di norme di diritto internazionale non possono essere coperti da immunità, neanche in quanto esercizio di sovranità (tesi in sostanza ripresa dalla sentenza della Corte costituzionale qui commentata); la Repubblica Federale di Germania, soccombente, si era dunque rivolta alla Cig, la quale, con la sentenza citata del 3 febbraio 2012, ha assunto un orientamento opposto, secondo quanto descritto nel testo. Di qui (ma in un ben mutato clima politico-economico internazionale, con la Germania divenuta censore dell'intera Europa) l'ossequioso e pronto riallineamento del legislatore italiano, che con l'art.3 della legge n.5 del 2013 aveva inteso garantire il rispetto della sentenza dei giudici internazionali (addirittura prevedendo la revocazione per le decisioni dei giudici interni non rispettose del principio di immunità) e soddisfare le decise richieste (e gli interessi) della potenza europea ormai divenuta egemone; una ricostruzione della vicenda nei commenti di N.RONZITTI, *La Germania deve risarcire le vittime delle stragi naziste?*[3.11.2008], in www.affarinternazionali.it; ID., *Tenue speranza per le vittime delle stragi naziste* [7.2.2012], *ibidem*. Ciò dà forse ragione del perché qui “la Corte ha voluto decidere, e decidere *in un certo modo*”; ed ha quindi tirato diritto lungo la via in cui si è incamminata fino a pervenire alla meta prefissata, *a qualunque costo*”, secondo le parole di A.RUGGERI, *La Corte aziona l'arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Consulta online* (www.giurcost.it); benché le perplessità espresse dall'Autore circa le modalità di decisione della Corte siano in sé plausibili, un approccio quasi esclusivamente processualistico appare però sottilmente incongruo rispetto alla portata reale della decisione, che come detto trascende (e potrebbe dirsi, coraggiosamente) le categorie più strettamente tecniche. Peraltro, assumere che la prima questione doveva essere dichiarata inammissibile per l'inesistenza, nell'ordinamento interno, della norma prodotta *ex art.10*, comma 1, Cost. oggetto del giudizio, così rimettendo “la verifica della costituzionalità delle norme internazionali in parola ai giudici comuni” era forse proprio

rilevante, offrendo spunti che vanno ben oltre il piano della mera analisi tecnica propria degli esegeti della giurisprudenza costituzionale (sul quale, peraltro, non paiono emergere profili innovativi rilevanti). La questione posta all'attenzione del giudice delle leggi era infatti molto intricata, poiché investiva profili di diritto internazionale consuetudinario e pattizio, nonché di diritto interno; ma, al di là della soluzione datane dalla Corte, che ha il pregio della sostanziale linearità logica (tale pur se esplicita da una motivazione talora ridondante) nell'impiego di principi già consolidati, si può trarne qualche riflessione di più ampio respiro sulla configurazione di un *ethos* giuridico comune nel quadro di un "dialogo" tra Corti che non di rado assume, e per ragioni profonde (culturali e materiali), i toni di una contesa³.

L'*iter* logico-argomentativo è dunque nitido, e verte su questioni inerenti a tre norme distinte. La prima è quella che per il rimettente deve presumersi introdotta nell'ordinamento italiano ex art.10, co.1, Cost., come norma derivante da una norma consuetudinaria di diritto internazionale inerente all'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di altri Stati per atti compiuti dai primi *jure imperii*, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) nella sentenza Germania c. Italia del 3 febbraio 2012⁴, ovvero includendovi i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich contro cittadini italiani in Italia e in Germania nel periodo 1943-45; la seconda è l'art.1 della legge 17 agosto 1957, n.84, di esecuzione dello Statuto delle Nazioni unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla citata pronuncia della Cig, in particolare imponendogli di negare la propria giurisdizione per i fatti suddetti; la terza è l'art.3 della

ciò che la Corte non voleva, sia perché ciò infine contrasterebbe con il principio di esclusività della giurisdizione costituzionale (punto 3.2 del c.i.d.), sia perché il dato reale della pressione politica esterna sulla vicenda avrebbe quasi certamente impedito a qualsivoglia giudice meno eminente di quello costituzionale di decidere nel senso fatto proprio dalla sentenza n.238/14; qui, realismo e prospettiva si impongono anche al giurista. In più, l'inammissibilità avrebbe dovuto eventualmente riguardare la prima questione (laddove peraltro la norma interna potrebbe anche non essersi prodotta), in cui invece la Corte si esprime per l'infondatezza; ma non le altre, che vertono su norme interne ben chiare che di fatto, insieme alla sentenza Cig, mediano la norma consuetudinaria secondo un percorso affatto diverso dall'adattamento automatico, ma con effetti reali incompatibili con i principi costituzionali del nostro ordinamento. Dunque, tutto si risolve in un problema essenzialmente formale. Sulla pronuncia in esame, entro un'ormai ampia messe di commenti, e con accenti tra loro diversi, si vedano anche M.LUCIANI, *I controlimiti e l'eterogenesi dei fini (a proposito della sentenza Corte cost. n.238 del 2014)*, in *Questione giustizia*, n.1/2015, 84 ss.; P.FARAGUNA, *Corte costituzionale contro Corte internazionale di giustizia: i controlimiti in azione*, in www.forumcostituzionale.it, 2 nov. 2014; R.CALVANO, *Il coraggio della Corte costituzionale nella sentenza n.238 del 2014 crea un'ipotesi di rinvio... "à la carte"?*, in *DPCE online*, n.1/2015; si vedano altresì i commenti di B.CONFORTI, C.PINELLI, M.BRANCA e R.CAPONI in *Giur.cost.*, 2014, 3885 ss.

³ Sulle "tradizioni costituzionali comuni", tra molti, P.RIDOLA, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino 2010, 51 ss. e 190 ss.; S.P.PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in ID. (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli 2005, 3 ss.; G.REPETTO, *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell'interpretazione e giurisprudenza sovranazionale*, Napoli 2011, spec. 295 ss.; in relazione alla decisione qui annotata, e al ruolo che le Corti hanno nella costruzione del diritto internazionale consuetudinario, si veda A.GUAZZAROTTI, *Il paradosso della ricognizione delle consuetudini internazionali. Note minime a Corte cost. n. 238 del 2014*, in www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2014.

⁴ I.C.J., 3 feb. 2012, G.L. n.143 (<http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf>; i numeri di pagina sono qui riferiti al testo bilingue); su ruolo e funzioni della Cig, P.BENVENUTI, *Corte internazionale di giustizia*, in *Dig.disc.pub.*, IV, Torino, 1989, 241 ss.; R.MONACO – C.CURTI GIALDINO, *Diritto internazionale pubblico – Parte generale*, III ed., Torino 2009, 766 ss. (ed ivi ulteriore bibliografia alle pp.804 ss.); S.MARCHISIO, *L'Onu. Il diritto delle Nazioni Unite*, II ed., il Mulino, 2012, 291 ss.. La Cig ritiene qui i rapporti tra RFG e Italia regolati da norme consuetudinarie piuttosto che da trattati, non avendo l'Italia firmato la Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 16 maggio 1972 (*European Treaty Series [ETS]*, No. 74; *UNTS*, Vol. 1495, p. 182), e non avendo ancora aderito, al momento della sentenza, alla Convenzione di New York del 2004 (si veda il punto 54, p.122).

legge 14 gennaio 2013, n.5 (con la quale l'Italia del governo Monti ha aderito “tempestivamente” [!] alla Convenzione Onu del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni), norma *ad hoc* creata per imporre l'adeguamento del giudice alla sentenza in oggetto, con la rilevazione *ex officio* del difetto di giurisdizione e la revocazione delle decisioni eventualmente già passate in giudicato. I parametri invocati – né avrebbe potuto essere altrimenti – erano anzitutto gli articoli 2 e 24 Cost. (ulteriori, come l'art.117 comma 1 Cost., ne invocavano le parti private): i soggetti lesi nei loro diritti inviolabili si vedevano, per tale combinazione di norme e decisioni, deprivati del loro diritto – inviolabile anch'esso, e principio supremo secondo la giurisprudenza della Corte – di tutelare in via giurisdizionale la propria posizione. Ciò avrebbe reso illegittimi, per il giudice *a quo*, sia l'ingresso tramite adattamento automatico di una norma consuetudinaria siffatta nell'ordinamento italiano, sia delle norme incluse in trattati internazionali tramite le relative disposizioni di adattamento ed esecuzione. La Corte, superate talune eccezioni di inammissibilità⁵, aderisce sostanzialmente all'impostazione del rimettente, il quale, sulla prima questione, nega in effetti di poter sindacare l'interpretazione della Cig sulla portata della norma consuetudinaria, che è norma di altro ordinamento, potendone semplicemente prendere atto, “sia pure con preoccupazione”⁶: ma tale presa d'atto non significa affatto che la Corte non possa poi sindacare la compatibilità degli effetti della norma interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa dalla Cig, con l'ordinamento nazionale (in cui, potrebbe però dirsi, una norma interna è stata in pratica creata e applicata non tanto mediante un adattamento *ex art.10 Cost.*, ma tramite il disposto dell'art.94 dello Statuto Onu e le menzionate leggi oggetto del giudizio). Ciò comporta quindi la conseguenza che, così interpretata, la norma stessa confligge con uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, ovvero il “diritto al giudice (art.24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art.2)” (punto 3.1 del c.i.d.), ambedue sintetizzati in un diritto fondamentale alla dignità (punto 3.4), che infine opera dunque quale “controlimito” all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento⁷. E il bilanciamento operato dalla Corte tra

⁵ Prima tra tutte quella proposta dall'Avvocatura, che avrebbe voluto impedire alla Corte di sindacare consuetudini internazionali generalmente riconosciute sorte anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (ossia, potrebbe dirsi, quasi tutte): qui la Corte, richiamando tra l'altro la propria sent.n.1/56, ha buon gioco nello svelare la debolezza logica – prima che giuridica – dell'eccezione (punto 2.1 del c.i.d.).

⁶ Sul punto, in relazione alla CEDU, già le sentenze di Corte cost. nn.348 e 349 del 2007, in www.cortecostituzionale.it, sulle quali, tra molti, i commenti contenuti nel volume di C.SALAZAR – A.SPADARO (a cura di), *Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della Corte costituzionale*, Milano 2009; nonché P.RIDOLA, *op.cit.*, 187 ss..

⁷ Si vedano, ancora in www.cortecostituzionale.it, le numerose sentenze richiamate dalla stessa Corte: in relazione alle norme internazionali, nn. 48/79 e 73/01; dell'ordinamento dell'Ue, nn. 183/73, 170/84, 232/89, 168/89, 284/07; alle norme di esecuzione dei Patti lateranensi e del Concordato, nn.30, 31 e 32/71, 18/82 (laddove si comincia a definire quel nucleo di “principi supremi” che poi, nella nota sent.n.1146/88, si intenderanno come intangibili anche dal potere di revisione costituzionale); si aggiungano poi le sentenze nn. 47, 48 e 81/85; 286/86; 389/89; 144 e 168/91 (tutte ivi). Ovviamente, il tema dei controlimiti è stato ampiamente trattato dalla dottrina soprattutto con riferimento ai rapporti tra ordinamenti interni e ordinamento comunitario (laddove l'art.4 par.2 TUE ne avrebbe, ad avviso di alcuni autori, effettuato una sorta di recepimento ed “europeizzazione”: così A.RUGGERI, *Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti”, e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (Profili problematici)*, in Staiano, S. (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali*, Torino, 2006, 827 ss.; ID., *Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali*, in www.rivistaaic.it, 1/2011), ma ben si può applicare anche nei confronti tra i primi e l'ordinamento internazionale. Il diritto al giudice è peraltro considerato fondamentale anche dalle altre Corti europee, con riferimenti ad atti contrari all'umanità, e in particolare alla tortura: si veda qui la recente decisione della Corte EDU, IV sez., *Jones e altri c. Regno Unito*, 14.1.2014 (<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140005>), e su questa il commento di R. PISILLO MAZZESCHI, *Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l'accesso alla giustizia*

norme che sono entrambe di rango costituzionale induce la medesima a dichiarare da un lato la non fondatezza della questione di legittimità inerente alla norma prodotta mediante il recepimento ex art.10, comma 1, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale, ma, dall'altro, l'illegittimità sia dell'art.1 della legge 17 agosto 1957, n.848, di esecuzione dello Statuto delle Nazioni unite (ovviamente soltanto nella parte in cui obbliga il giudice a conformarsi alla pronuncia della Cig del 3 febbraio 2012)⁸, sia dell'art.3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5⁹.

2. L'iter della Corte costituzionale: il diritto.

Il percorso della Corte, come detto, è condivisibile sul piano strettamente giuridico: ma il contenuto della decisione, e il suo *background* storico, politico, culturale sono tali da meritare – almeno per cenni – qualche riflessione ulteriore. Leggendo la sentenza della Cig, infatti, emergono (tra gli altri) due punti fondamentali: il primo è che “*the rule of State immunity occupies an important place in international law and international relations*”, poiché “*it derives from the principle of sovereign equality of States*”, che a sua volta è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art.2, par.1 della Carta delle Nazioni unite (punto 57, p.123); il secondo è che, nel caso di specie, trattandosi certamente di eventi derivanti da *acta jure imperii* dello Stato tedesco, tali “*notwithstanding they were unlawful*”, ciò dovrebbe escludere ogni deroga al principio dell'immunità, giacché “*both Parties agree that States are generally entitled to immunity in respect of acta jure imperii*” (punto 61, p.125). Dunque, atti riconosciuti illegali dalla stessa Germania, ma compiuti *jure imperii*, sono coperti da immunità in virtù della norma consuetudinaria generale (punto 60, p.125); né la Cig ravvisa qui alcuna possibile deroga al principio, per il fatto che si sia dinanzi a crimini contro l'umanità (punti 80-91, pp.135 ss.)¹⁰, ossia a violazioni di *jus cogens* (punti 92-96, pp.140 ss.)¹¹ e non a normali azioni belliche compiute da

anche alle vittime di torture: il caso Jones dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in www.sidi-isil.org. Sui principi supremi, per tutti, F.MODUGNO, *I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale* (2002), ora in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli 2008, 9 ss..

⁸ Secondo l'art.94 della Carta delle Nazioni unite, infatti, “ciascun membro delle Nazioni unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte”, e la parte obbligata che non vi si conformi commette un illecito internazionale: sul punto R.MONACO – C.CURTI GIALDINO, *op.cit.*, 775 ss..

⁹ Importante, per quanto oltre si dirà, è il fatto che la Corte “sposta” la questione sull'art.3 della legge, riguardante *specificamente* quanto deciso dalla Cig nel caso di specie, laddove le tre ordinanze di rimessione investivano l'art.1 della stessa, ovvero l'adesione *tout court* alla Convenzione Onu: ciò vale a delimitare puntualmente la decisione finale (che dichiara anche l'illegittimità dell'art.1 della legge 17 agosto 1957, n.848 “*esclusivamente* nella parte in cui” obbliga il giudice italiano a conformarsi a *quella* sentenza Cig), in virtù dell'assoluta peculiarità della categoria dei fatti legati ai crimini del Terzo Reich (la cui responsabilità in sede civile, in virtù del principio di continuità, non può non riflettersi ora sulla RFG), e dei procedimenti che ne derivano.

¹⁰ Affermando che “*under customary international law as it presently stands, a State is not deprived of immunity by reason of the fact that it is accused of serious violations of international human rights law or the international law of armed conflict*” (punto 91, p.139).

¹¹ Così, anche assumendo che “*the rules of the law of armed conflict which prohibit the murder of civilians in occupied territory, the deportation of civilian inhabitants to slave labour and the deportation of prisoners of war to slave labour are rules of jus cogens*”, non c'è conflitto tra queste e le norme sull'immunità degli Stati, perché “*the two*

forze armate in territorio straniero¹², ritenendo piuttosto che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime della barbarie nazista, essendo impedito in qualunque sede giudiziale dall'immunità così riconosciuta, “*could be the subject of further negotiation involving the two States concerned, with a view to resolving the issue*” (punto 104, p.144). Il che pare tuttavia, allo stato, alquanto improbabile.

Qui l'argomentazione della Corte italiana presenta però un punto saliente: il fatto che si sia in presenza di atti risalenti nel tempo, ma da tutti riconosciuti come crimini di guerra e contro l'umanità, esclude che si possa consentire l'ingresso, anche rispetto a questi, di un principio assoluto di immunità – e della sentenza che lo riconosce – entro l'ordinamento italiano, che è ispirato dalla “centralità dei diritti dell'uomo”, e disposto ad accettare solo quelle limitazioni di sovranità che siano necessarie “a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni” (art.11 Cost.), favorendo le organizzazioni a tal fine destinate. Dunque, il principio dell'immunità connesso agli *acta jure imperii* inteso come salvaguardia del principio di sovranità dello Stato agente è superato con la considerazione per cui la potestà di governo di questo, “allorquando si sia espressa, come nella specie, con comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo” (punto 3.4, corsivo mio), non può essere coperta da immunità (mentre lo è, nell'interpretazione della Cig, dalla relativa norma consuetudinaria di diritto internazionale, che la Corte italiana non contesta come tale, esulando dalla sua competenza in quanto parte di altro ordinamento, ma decide di fermare dinanzi alla porta dell'ordinamento interno, secondo principi già adombrati peraltro dalle sentenze nn.48/79 e 73/01, richiamate pure dal giudice *a quo*). Dal che deriva inoltre, pare potersi dire, che il rispetto dei diritti inviolabili con la loro tutela giurisdizionale, nonché della dignità della persona umana (cioè di quella *Menschenwürde* che il *Grundgesetz* inserì a fondamento esplicito dell'ordinamento postbellico di una nazione che era stata la causa prima di tanti orrori, e la cui tutela è ora riconosciuta, pur con tutte le ambiguità del concetto, come uno dei cardini del diritto costituzionale europeo)¹³, rappresentano *per sé* un limite assoluto all'esercizio della stessa sovranità statale, dinanzi al quale ogni immunità dovrebbe cedere. In tal senso si giustifica dunque il bilanciamento interno operato dalla nostra Corte, che nega nella fattispecie il vincolo al rispetto della sentenza della Cig del 3 febbraio 2012 mediante la dichiarazione di illegittimità *in parte qua* dell'art.1 della legge di esecuzione dello Statuto delle Nazioni unite, nonché dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.5, come detto posto a salvaguardia della sentenza stessa nei confronti dell'eventuale pronuncia contraria del giudice interno.

sets of rules address different matters”, essendo le seconde procedurali, in quanto inerenti alla giurisdizione (punto 93, p.140).

¹² Rispetto alle quali è peraltro richiamata anche la norma di cui agli articoli 11 e 31 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 16 maggio 1972 (anche in <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/074.htm>), che escludono dalla portata applicativa della stessa i fatti compiuti da forze armate presenti nel territorio dello Stato della cui giurisdizione si tratta.

¹³ Sul tema, tra molti, P.RIDOLA, *op.cit.*, 95 ss.; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Rivista Aic*, 14 marzo 2008 (<http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/silvestri.html>); F.POLITI, *Il rispetto della dignità umana nell'ordinamento europeo*, in S.MANGIAMELI (a cura di), *L'ordinamento europeo. I. I. I principi dell'Unione*, Milano 2006, 43 ss.; M.RUOTOLO, *Sicurezza, dignità, lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”*, Napoli 2012, spec. 121 ss.; A.PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Roma 2007.

3. La storia e la memoria.

L'iter logico-giuridico della Corte è chiaro, e potremmo fermarci qui: tuttavia, ancora altre (e più profonde) considerazioni dovrebbero essere svolte, come detto, sull'opzione "politica" assunta nella decisione: nell'uso della tecnica dei controlimiti la Corte imita lo stesso *Bundesverfassungsgericht*, e applica alla norma internazionale lo stesso paradigma operativo che questo usa nei confronti del diritto europeo contrastante con i principi costituzionali nazionali¹⁴. Qui sono note le critiche spesso rivolte alla teoria dei controlimiti, né in questa sede si può affrontare un tema così arduo (che presenta però profili diversi entro un contesto di integrazione sovranazionale di tipo regionale, come quello relativo all'Unione europea, e in quello di un'organizzazione internazionale come l'Onu). Ma ci sono altri aspetti non trascurabili che costituiscono la peculiarità del caso in esame, e il primo consiste nella vicenda storica sottesa all'intera teoria delle pronunce qui esaminate, ovvero una serie di fatti (piccoli episodi nella grande Storia, ma grandi tragedie per i singoli e le loro famiglie) legati alle deportazioni, agli internamenti nei *Lager* e alla devastazione dei diritti e della dignità dell'uomo che il regime nazista, coinvolgendo gran parte della nazione tedesca, perpetrò (almeno) dal 1939 al 1945. Qui stanno la storia e la memoria, che il diritto non può ignorare; qui sta anche il presupposto di una costruzione teorico-giuridica che nasce (purtroppo) dall'esperienza storica del secolo più sanguinoso, e che si traduce nella configurazione non solo di un insieme di principi supremi delle costituzioni contemporanee, espressi o ricostruiti in via interpretativa, e posti (a torto o a ragione) quali limiti allo stesso potere di revisione sul piano dell'ordinamento interno (la decisione qui annotata richiama la nota sent.n.1146/88), ma anche di un diritto penale internazionale il cui nucleo essenziale è costituito appunto dai delitti di genocidio e dai crimini contro l'umanità, e del quale la creazione (dopo quella di Tribunali speciali come quelli per la *ex* Jugoslavia e per il Ruanda) di una Corte penale internazionale (con il Trattato seguito alla Conferenza di Roma del 1998, ed entrato in vigore nel 2002 senza la ratifica, peraltro, di soggetti di primaria importanza come gli Stati Uniti), rappresenta un momento saliente¹⁵. Vi è qui, ancora, l'eco dello "strappo" ai principi compiuto con il processo di "giustizia politica" più noto, quello di Norimberga¹⁶; ma soprattutto l'idea che certi atti e certi comportamenti non siano in alcun modo redimibili né obliabili, né, tanto meno, avallabili con il riconoscimento di immunità giurisdizionali, in ossequio a un malinteso rispetto di una sovranità il cui esercizio, laddove assuma certe forme e produca tali conseguenze, non può essere in alcun caso – come la Corte italiana ben rileva –

¹⁴ Con decisioni che hanno pesato notevolmente sul processo di integrazione: basti pensare solo ai noti *Maastricht Urteil* (12 ottobre 1993, *BVerfGE*, 89, 155), *Lissabon Urteil* (30 giugno 2009, 2 *BvE* 2/08, 2 *BvE* 5/08, 2 *BvR* 1010/08, 2 *BvR* 1022/08, 2 *BvR* 1259/08 e 2 *BvR* 182/09) e *Mangold Urteil* (6 luglio 2010, 2 *BvR* 2661/06), tutti in <https://www.bundesverfassungsgericht.de>. Sul tema dei controlimiti, di recente, G.M.SALERNO, *I diritti fondamentali tra le tradizioni costituzionali comuni e i controlimiti a tutela dell'identità costituzionale*, in *il Filangieri*, Quaderno 2014 - *Unione europea e principi democratici*, 103 ss..

¹⁵ Sull'evoluzione della tutela nei diritti umani nell'ordinamento dell'Onu, tra molti, A.MARCHESI, *Diritti umani e Nazioni unite. Diritti, obblighi e garanzie*, Milano, 2007 (182 ss. sulla Corte penale internazionale dell'Aja); sulla definizione della competenza della ICC in base agli articoli 22 e 24 del suo Statuto, e più in generale sul delicato problema della determinazione dei *crimina juris gentium*, M.CATENACCI, "Legalità" e "tipicità del reato" nello Statuto della Corte penale internazionale, Milano 2003, spec. 41 ss. e 153 ss.; A.CASSESE, *The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections*, in *European Journal of International Law*, 1999, 144 ss.

¹⁶ Che fu momento di svolta per la stessa storia della tutela dei diritti umani: sul tema, tra molti, M.FLORES, *Storia dei diritti umani*, Bologna 2008, 206 ss.; si veda anche C.PINELLI, *Il trattamento giuridico di atti atroci commessi in regime totalitario. Una prospettiva comparatistica* (2007), ora in ID., *Nel lungo andare. Una costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, 11 ss..

ritenuto legittimo rispetto al nucleo essenziale dei valori comuni della civiltà giuridica occidentale, il primo dei quali si esplica nel rispetto della dignità umana.

4. I crimini contro l'umanità e la Shoah: l'inobliabile, l'irredimibile.

In altri termini, la gravità estrema degli atti in questione, che non possono essere considerati isolatamente, ma debbono esserlo nel quadro complessivo di un unico disegno criminoso di persecuzione e sterminio perpetrato dallo Stato tedesco almeno dal 1942 (ossia dalla Conferenza di Wannsee, che organizzò la nefasta *Endlösung* del “problema ebraico”, creando una macchina perversa di distruzione che travolse anche altre categorie di indesiderati dal regime nazista), comporta che non siano qui applicabili le soluzioni generalmente adottate per eventi singoli: già la citata sentenza Ferrini del 2004, raffrontando il caso ad altre fattispecie decise da Tribunali stranieri con l'applicazione del principio dell'immunità civile per gli *acta jure imperii*¹⁷ ben rilevava che il problema, nel caso specifico, era piuttosto quello “di accertare se l'immunità dalla giurisdizione possa operare anche in presenza di comportamenti che.....assumono connotati di estrema gravità, configurandosi, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (punto 7 della motivazione)¹⁸; né, secondo tale pronuncia, si potrebbero applicare a tali atti le immunità previste per le comuni azioni belliche, essendo questi alcunché di più grave, e – potrebbe forse dirsi – qualitativamente diverso. Tale impostazione è oggi sostanzialmente ripresa dalla Corte costituzionale nella decisione qui commentata, che merita di essere condivisa, sia pure con alcune precisazioni. Ovviamente, tutta la vicenda verte su profili di responsabilità civile, e non penale; ma ciò non sembra cambiare di molto la prospettiva, se non per il fatto che soggetto a tale responsabilità (e fruitore della relativa immunità giurisdizionale) sia qui lo Stato convenuto e non i singoli autori dei fatti criminosi. Resta ferma, infatti, l'intima connessione tra la gravità estrema dei

¹⁷ In particolare, dalla Corte Suprema d'Irlanda (caso *Mc Elhinney*) nel 1995, con pronuncia poi recepita dalla Corte EDU (sent.21 novembre 2001, *Mc Elhinney vs. Ireland*, leggibile all'URL http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2001-XI.pdf), cui il soccombente nel primo giudizio, sorto a seguito di un incidente di frontiera con un militare inglese, aveva fatto ricorso.

¹⁸ Sulla già citata sentenza di Cass., SS.UU.civ, n.5044/04, A.GIANELLI, *Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini*, in *Riv.dir.int.*, 2004, 643 ss.; M.L.PADELLETTI, *L'esecuzione della sentenza della Corte internazionale di giustizia sulle immunità dalla giurisdizione nel caso Germania c. Italia: una strada in salita?*, in www.sidi-isil.org; sulla sentenza della Cig, R.PISILLO MAZZESCHI, *Il rapporto fra norme di ius cogens e la regola sull'immunità degli Stati: alcune osservazioni critiche sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012*, *ibidem*. La sentenza Ferrini non era poi rimasta isolata, e la giurisdizione del giudice italiano era stata riconosciuta anche da altre sentenze della Cassazione: si veda Cass., SS.UU. civ., 29 maggio 2008 n.14201, sulla causa di risarcimento proposta da alcuni cittadini italiani contro la RFG e la Daimler-Chrysler. Dopo la sentenza della Cig del 2012, e la legge n.5 del 2013, tuttavia, anche la Cassazione aveva mostrato un (forse obbligato) *revirement* : così la sentenza delle stesse SS.UU. civili del 21 gennaio 2014, n.1136 (leggibile all'URL <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140122/snciv@sU0@a2014@n01136@tS.clean.pdf>) concludeva riconoscendo l'immunità, in base all'art. 3 della legge citata, del quale la Corte peraltro non ravvisava dubbi di costituzionalità, e al cui dettato normativo alla Corte stessa “non resta[va] che adeguarsi”, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice civile e cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Si vedano anche in tal senso le decisioni citate dalla stessa Corte al punto 1.2 del r.i.f.: la sentenza di Cass., sez.I pen., n.32139 del 9 agosto 2012 e l'ordinanza di Cass., SS.UU. civ., n.4284/2013 (del 20 novembre 2012, all'URL <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130222/snciv@sU0@a2013@n04284@tO.clean.pdf>).

fatti in esame e l'obbligo, etico prima che giuridico, di risponderne *su ogni piano*: c'è però un ulteriore punto problematico, che qui può solo essere sfiorato. Va da sé che il principio accolto dalla Corte è potenzialmente applicabile a ogni comportamento che integri i crimini descritti, secondo caratteri e modalità appropriate, per ogni soggetto che se ne renda colpevole (Stato o singoli individui), sebbene poi i tratti delle deportazioni, degli internamenti e dello sterminio *sistematico* che si verificarono nel periodo in questione per opera del regime nazista debbano essere attentamente considerati come tali, non perché siano eventi in sé irripetibili (il che purtroppo non è), ma perché, rispetto ad altri fenomeni analoghi, presentano certamente una loro terribile peculiarità (né, pare potersi dire – ma è tema estremamente complesso che non può qui essere affrontato – il principio potrebbe riferirsi *tout court* alle responsabilità per atti di guerra *lato sensu* intesi, laddove peraltro la materia è normalmente assorbita dal diritto bellico e dalla prassi dei negoziati di pace)¹⁹.

In verità, la Corte fa un implicito ricorso a categorie su cui si possono – almeno sul piano della teoria generale e della filosofia morale – nutrire alcune perplessità²⁰: il concetto di un diritto che si assolutizza sul piano spaziale e temporale, tanto da costituire un nucleo intangibile di fini-valori e di principi sintetizzato nella dinamica dei meccanismi di tutela e di garanzia dei diritti fondamentali, nonché di paradigmi concettuali – come quello di dignità umana – dotati di estrema intensione, ma di pari indeterminatezza, rappresenta un fattore di eurocentrismo la cui unilateralità (a dispetto delle apparenti convergenze al livello del diritto internazionale, sia pattizio che consuetudinario), potrebbe non convincere. E tuttavia, dinanzi all'angosciante memoria della *Shoah* (l'apice dell'aberrazione e della negazione di ogni valore, il nichilismo assoluto), con i molti crimini a essa connessi²¹, nonché, in senso più lato, allo sterminio di massa perpetrato dal regime hitleriano²², e

¹⁹ Da notare che, come rilevato dalle parti, i procedimenti di risarcimento in oggetto giungono ai giudici italiani dopo quasi settant'anni dai fatti per rispettare la moratoria di cui all'art.18 del Trattato di pace concluso tra lo Stato tedesco e gli alleati al termine del conflitto, e dopo che i giudici tedeschi, a moratoria scaduta, avevano respinto ogni possibile richiesta in merito: sull'evolversi dei rapporti in materia tra RFG e Italia, dal Trattato di pace del 1947 agli accordi del 1961, nonché sulla recente legislazione tedesca, si veda la stessa sentenza Cig citata, ai punti 20-26 (110 ss.). Peraltro, deve ricordarsi che ora lo Statuto della Corte penale internazionale, all'art.7, definisce crimini contro l'umanità quelli ivi elencati (tra i quali la deportazione e la riduzione in schiavitù), se commessi “nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco”.

²⁰ Sia qui consentito il rinvio a F.RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica*, in *Studi in onore di G.Ferrara*, III, Torino 2005, 321 ss..

²¹ Entro una letteratura immensa, ricordo solo due voci, che con toni affatto diversi meditano sull'orrore del *Lager*: H.JONAS, *Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica* (1989), tr.it. Genova 1997; G.AGAMBEN, *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, Torino 1998.

²² Ovviamente il termine “*Shoah*” (traducibile forse con “distruzione, devastazione”, ma caratterizzato in senso piuttosto laico) si deve riferire, in senso stretto, al genocidio del popolo ebraico. Esso assume però, usato in un contesto di riflessione etico-filosofica, un valore di riferimento simbolico universale, e un'ampiezza semantica assai maggiore di quella legata al suo più circoscritto denotato originario, dovendo riguardare la tragica esperienza storica della deportazione e dell'eventuale soppressione nei campi di sterminio nazisti di *tutti* coloro che ne furono travolti, esseri umani dotati *tutti* del medesimo valore, e superando il più circoscritto e rigoroso (ma un po' inquietante) riferimento teologico-religioso di questo concetto a un Olocausto inteso come “sacrificio” del *solo* popolo ebraico. D'altronde il termine, anche nell'uso comune, pare ormai estendere il suo denotato (in modo certo meno appropriato, ma più comprensivo e utile sul piano umanitario) a *quella* persecuzione di massa, sistematica, e perpetrata dai nazisti in *quel* periodo storico nei confronti di diverse categorie di soggetti, con conseguenze diverse (dalla deportazione all'eliminazione) o a causa della loro mera appartenenza, oltre che religiosa e familiare (gli ebrei), etnica (i Rom e i Sinti), ovvero per le loro convinzioni e attività politiche (i comunisti e i dissidenti politici di ogni genere, ma anche alcuni preti cattolici), o per le loro preferenze sessuali (gli omosessuali). In tal senso, nei giudizi qui esaminati, poco rileva la concreta appartenenza religiosa dei ricorrenti (se non per qualificare, eventualmente, i delitti in oggetto come

alla figura del *Muselmann*, che nella riflessione di Agamben è il nome dell'*intestimoniabile*²³, forse devono cedere anche talune delle remore del relativista moderato, che, non inclinando affatto a un vuoto di valori (ossia al nichilismo assoluto), bensì a un'armonica, assiologicamente piena e inclusiva visione pluralista, deve certo rilevare l'intrinseca ambiguità polisemica del concetto di dignità, ma non può non vedere che l'assoluta *Vernichtung* dell'uomo, l'impossessamento e la distruzione sistematica del suo corpo e del suo spirito contrastano con *ogni possibile accezione* di quella dignità, e sono dunque intollerabili. Il *Muselmann* è allora l'*intestimoniabile*, ma anche, può dirsi, l'*inobliabile*: è ciò che non può essere veramente *detto*, ma sta e rimarrà nella storia e nella memoria collettiva dell'umanità, come stanno (e rimarranno) in essa le responsabilità inestinguibili di tutti coloro che tale mostruosità produssero. E dunque il diritto, che della storia è figlio, deve riflettere tale memoria: di qui l'idea che certi atti, certi crimini che non vanno contro le sole vittime, ma contro l'intera umanità (anzi, contro il concetto stesso di umanità), non possano godere di prescrizioni o immunità, siano sempre perseguibili con criteri anzitutto etici, prima che giuridici, e che per certe colpe non esista infine redenzione. Di qui, una giurisdizione penale internazionale che si legittima in quanto concentrata sui delitti di genocidio e sui crimini di guerra e contro l'umanità, e una giurisdizione civile internazionale che dovrebbe, dinanzi a quegli stessi atti, usare categorie adeguate, riconoscendone l'eccezionale gravità, e non invece concedendo immunità di sorta.

Non si possono qui affrontare temi così ardui: ma la sentenza n.238/14 della Corte costituzionale assume anzitutto, e ben oltre ogni speculazione sulle tecniche decisorie adottate, un valore simbolico: per l'oggetto, giacché la fattispecie trattata, e soprattutto il *fenomeno storico* complessivo che ne costituisce lo sfondo (con il quale la stessa Corte indirettamente si confronta), sono capaci di risvegliare sofferenze lontane, ma mai superate e (troppo) spesso rimosse, della storia europea e del rapporto tra i popoli (che un europeismo irenico e un po' utopico tende talora a sottovalutare, in un continente purtroppo memore di guerre cruente e plurisecolari, e fatto di assai diverse lingue e culture); per i soggetti, perché, calati nel contesto attuale dell'Unione, certe

“crimini contro l'umanità” anziché come atti di “genocidio”, ai sensi degli attuali artt.6, 7 e 8 dello Statuto ICC). Tanto più che, come ben rileva W.LAQUEUR, *In luogo di una prefazione*, in *Dizionario dell'Olocausto*, a cura di W.Laqueur (2001), tr.it. Einaudi, Torino, 2007, ed.spec. per L'Espresso, Roma 2012, XI, “Il termine *Olocausto* non è una scelta felice, poiché sta a indicare un sacrificio religioso, attuato generalmente con il fuoco (la parola ha origine dal greco *holocauston*, ‘bruciato interamente’)”; ma “qualunque sia stata la causa e il significato dello sterminio di massa di ebrei e di altri da parte del regime nazista, non si trattò di un sacrificio”. Così “in Europa questo vocabolo viene utilizzato con sempre minor frequenza, ed è sostituito da ‘genocidio’ o dalla parola ebraica *Shoah* (la più usata in Israele), ma nei paesi di lingua inglese è così profondamente radicato che non sarebbe facile sostituirlo”. Resta il fatto che la questione lessicale ne nasconde una più profonda: dal punto di vista umanitario, ciò che si indica con i termini in esame è un fenomeno complessivo, in cui l'osservatore non appartenente a una delle categorie coinvolte non ha motivo di dare diverso valore ai singoli “tipi” di deportato, comuni (e pari) essendo la natura e la dignità umana di *tutti* coloro che furono travolti dalla barbarie nazista dei campi di concentramento e in quelli di sterminio. Dunque, quale che sia il termine che si preferisce impiegare, esso dovrà essere convenzionalmente assunto nella sua accezione più comprensiva, misurata rispetto a *quel* fenomeno storico, ma inteso nella sua globalità. Peraltro, i crimini “commessi sotto il dominio del nazionalsocialismo” (i cosiddetti *Auschwitzlüge*) sono considerati in maniera unitaria anche dalla legge tedesca: si veda il § 130 StGB, come innovato dalla legge del 28 ottobre 1994, che punisce chiunque “in modo idoneo a turbare la pace pubblica, approva, nega, minimizza pubblicamente o in una adunanza” i crimini suddetti.

²³ G.AGAMBEN, *op.cit.*, 37; il *Muselmann*, il “musulmano” del campo, il “prigioniero che aveva abbandonato ogni speranza ed era stato abbandonato dai compagni”, che “non possedeva più un ambito di consapevolezza in cui bene e male, nobiltà e bassezza, spiritualità e non spiritualità potessero confrontarsi”, che era un “cadavere ambulante, un fascio di funzioni fisiche ormai in agonia” (secondo le parole di J.AMERY, *Un intellettuale ad Auschwitz* [1977], cit. da G.AGAMBEN, *ibidem*), è il luogo dell'assoluta deprivazione di ogni parametro di dignità, dell'annichilimento dell'umano.

rimozioni, che parevano superate, tornano in essere – in un ambito in cui più forti sono certo le implicazioni economiche, ma anche, come detto, quelle simboliche – proprio da parte dello Stato la cui legge fondamentale afferma che “*die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt*” (art.1 *Abs.I GG*; né potrebbe certo interpretarsi questa disposizione come riferita ai soli cittadini tedeschi)²⁴. E dunque, il fatto che la sentenza qui commentata, nonché quelle delle altre Corti che l’hanno preceduta in una vicenda così complessa, coinvolga proprio il Paese che vede posta all’inizio della sua legge fondamentale una norma giustamente definita come “capofila fra quelle riferite alla dignità dell’uomo nella tradizione costituzionale europea del Novecento”²⁵ (e che del “secolo breve” è stato un protagonista non proprio positivo), chiamandolo a rispondere per atti che quella dignità umana hanno umiliato e devastato, fa sì che la decisione in esame non possa non assumere *oggettivamente*, agli occhi di chi la osserva nella prospettiva più profonda (e al di là di ogni illazione sulle intenzioni specifiche dei giudici della Corte stessa, di per sé insondabili), *anche* una forte valenza simbolica, di *memento*, soprattutto in una fase in cui l’evolversi delle dinamiche reali di potere all’interno del continente europeo (e dell’Unione) manifestano un rinvenire di tendenze egemoniche non sempre dissimulate, che, muovendo da un’incontestabile superiorità economica tendono però – impercettibilmente, ma inesorabilmente e ostinatamente – a colorarsi di assai più opinabili implicazioni etiche²⁶. Di qui la condivisibilità della coraggiosa scelta della Corte, che certo – come si è detto con sfumatura critica²⁷ – ha *voluto* decidere, usando con determinazione degli strumenti a sua disposizione (il sindacato sulle norme interne derivanti da norme internazionali consuetudinarie, anche anteriori alla Costituzione, o i controlimiti) per giungere a un risultato che è infine giuridicamente, ma soprattutto politicamente ed eticamente, più che sostenibile (e forse doveroso). E qui, come detto, le obiezioni relative alle tecniche adottate, o all’opportunità del ruolo assunto dalla Corte sul piano sistemico-funzionale, ovvero al “costo” che la sentenza comporterebbe rispetto alla classificazione delle

²⁴ La tutela della dignità umana è peraltro alla base di alcune ben note decisioni del *BVerfG*: sul caso *Omega* del 2004, tra molti, si vedano G.REPETTO, *op.cit.*, 246 ss.; sul tema generale F.SACCO, *Note sulla dignità umana nel ‘diritto costituzionale europeo’* in S.P.PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali*, cit., 583 ss.; D.SCHEFOLD, *La dignità umana*, in S.P.PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee*, Padova 2007, 53 ss.; una ricostruzione più ampia (con ulteriore bibliografia specifica) sulla lettura dell’art. 1 *Abs.I GG* e sulla sua interpretazione giurisprudenziale in P.RIDOLA, *Diritto comparato*, cit., 102 ss.. Nondimeno, neanche la dignità sembra potersi sottrarre a un potenziale bilanciamento con altri diritti fondamentali: sul punto si veda M.LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in *Scritti in onore di L.Carlassare* (a cura di G.Brunelli, A.Pugiotto, P.Veronesi), III, Napoli 2009, 1060 ss..

²⁵ P. RIDOLA, *op.cit.*, 81. Si deve appena ricordare il fatto che la dignità umana è tutelata anche dal Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’art.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che riprende quasi letteralmente l’art.1 *GG*; il suo rispetto è tutelato come “valore” dall’art.2 TUE. Secondo le *Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue* (pubblicate in G.U.U.E., 14.12.2007, C303), “la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali”.

²⁶ Secondo una – potrebbe dirsi invincibile – tendenza rilevata di recente anche da U.BECK, *Europa tedesca. La nuova geografia del potere* (2012), tr.it. Roma-Bari 2013; ma si veda anche G.E.RUSCONI, *Cosa resta dell’Occidente*, Roma-Bari 2012, 49 ss., per il quale “dopo la congiuntura degli anni Novanta, qualche anno dopo la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione del comunismo, si assiste in Germania al ricupero non solo della ‘nazione tedesca’ declinata nella sua essenza democratica, ma dello ‘Stato nazionale tedesco’” (ivi, 57).

²⁷ Si veda A. RUGGERI, *La Corte aziona l’arma dei “controlimiti”*, cit., 1.

tecniche decisorie²⁸, pur se astrattamente plausibili e in parte fondate, paiono quasi sbiadire davanti all'assoluta peculiarità della vicenda. Quale seguito questa avrà, e quali conseguenze porterà la sentenza in esame sul piano giudiziario in ordine alle richieste di risarcimento, oggi non sappiamo²⁹: certo è che – *in questo particolare contesto* – non possono essere le considerazioni di tecnica processuale quelle prevalenti nel leggere questa decisione. Perché, come Primo Levi ammonisce, dinanzi a certe memorie dovremmo anzitutto continuare a meditare che “questo è stato”.

²⁸ Rilevato da A.RUGGERI, *ibidem*; peraltro, su un altro piano sembra condivisibile il timore, ivi conclusivamente espresso (alle pp.10-11), che l'intera catena delle decisioni delle varie Corti si risolva di fatto in un paradossale e beffardo diniego, per le vittime dei crimini nazisti, di ottenere un effettivo risarcimento. Sulle tecniche usate nella sentenza, con diversa (e singolare) prospettiva, L.GRADONI, *Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla storica sentenza della Corte costituzionale italiana*, in www.sidi-isil.org (10 nov.2014); ID., *Corte costituzionale italiana “controvento” sull'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri?* (17 nov. 2014), in www.forumcostituzionale.it; ID., *Un giudizio mostruoso. Quarta istantanea della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana*, in www.sidi-isil.org (15 dic. 2014).

²⁹ Sulla possibilità di un ricorso della RFG alla Cig, per violazione dell'art.94 della Carta dell'Onu, che comporterebbe un ulteriore passaggio critico, con una possibile *impasse*, P. DE SENA, *Spunti di riflessione sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale*, in www.sidi-isil.org. (30 ottobre 2014); ID., *Norme internazionali generali e principi costituzionali fondamentali, fra giudice costituzionale e giudice comune (ancora sulla sentenza 238/2014)*, *ibidem* (17 novembre 2014).